

Allegato "C" al n. 22623 di Raccolta

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1) E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "C.R.E.A. Sanità - Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità S.R.L."

Art. 2) La società ha sede nel Comune di Roma.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune non è da considerarsi modifica statutaria ed è deciso dai soci.

La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Art. 3) La società ha per oggetto:

- lo svolgimento, anche sulla base di convenzioni, e con la eventuale collaborazione di esperti, fra cui docenti e ricercatori universitari, nonché personalità di elevata qualificazione scientifica o professionale, di attività come di seguito elencate, in favore di enti e imprese pubbliche e private, professionisti, organismi ed associazioni di categoria;

- studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica, formazione, nonché diffusione della conoscenza nell'area economica, giuridica, statistica, tecnologica, clinica con particolare, ma non esclusivo, riferimento agli ambiti della programmazione, organizzazione, gestione e valutazione in campo sanitario, socio-sanitario, farmaceutico, dei dispositivi medici e delle tecnologie dell'informazione e comunicazione;

- l'organizzazione e la gestione di corsi, convegni, eventi culturali, workshop e seminari di studio e la divulgazione e pubblicazione dei risultati delle attività svolte;

- lo sviluppo di banche dati e di tecnologie innovative

Allo scopo ed in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e, comunque, in via non prevalente la società potrà, altresì, compiere, sia in Italia che all'estero, qualsiasi operazione immobiliare, industriale, finanziaria e mobiliare ritenuta necessaria ed anche solo opportuna, come a titolo meramente esemplificativo: acquistare, vendere, permutare e ristrutturare, prendere e dare in locazione immobili; contrarre mutui attivi e passivi, anche ipotecari; emettere, scontare, girare e avallare cambiali; fare ed accettare donazioni; prestare fidejussioni e garanzie personali o reali nonché assumere direttamente interessenze e partecipazioni in altre imprese o società, il tutto a scopo di investimento e non di collocamento e comunque non nei confronti del pubblico; procedere a concentrazioni, fusioni, scissioni e incorporazioni.

Art. 4) La durata della società è fissata al 31 dicembre 2070.

CAPITALE

Art. 5) Il capitale della società è di Euro 10.000 (diecimila)

Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'art. 2464 - 3° comma C.C. sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.

PARTECIPAZIONI - DIRITTI DEI SOCI

Art. 6) Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Art. 7) I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Art. 8) Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte.

Nel caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge.

In caso di trasferimento per atto tra vivi a terzi soci e non soci a titolo oneroso è riservato agli altri soci in ogni caso ed a parità di condizioni il diritto di prelazione.

Pertanto il socio che intende alienare in tutto o in parte le proprie quote, è tenuto a darne comunicazione agli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale dovranno essere precisati il prezzo, il nome dell'acquirente e le modalità relative alla cessione.

A parità di condizioni, ciascuno degli altri soci avrà diritto di prelazione nell'acquisto della trasferenda quota da esercitarsi proporzionalmente alle rispettive quote già possedute ogni qualvolta siano più di uno i soci interessati a rilevare la quota del cedente.

Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione, i soci dovranno dichiarare con lettera raccomandata al cedente se intendono avvalersi del diritto di prelazione.

Se il diritto di prelazione non viene esercitato entro il suddetto termine, la quota potrà essere trasferita liberamente alle persone, al prezzo ed alle condizioni di cui alla citata comunicazione.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro; qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi in conformità a quanto disposto dall'art. 2473, 3° comma C.C..

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società su richiesta della parte più diligente.

DIRITTO DI RECESSO

Art. 9) Il diritto di recesso compete nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, ai componenti l'organo di controllo ovvero al revisore.

La raccomandata dovrà essere ricevuta da tutti i soggetti sopra indicati entro 15 (quindici) giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata A.R., che si è

verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.

Il diritto di recesso, legittimamente e ritualmente esercitato, avrà effetto nei confronti della società dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del semestre comprendente il mese in cui è stata ricevuta l'ultima delle raccomandate A.R. inviate dal socio recedente a norma del primo capoverso del presente articolo.

Art. 10) Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, C.C..

UNICO SOCIO

Art. 11) Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 C.C.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate per l'iscrizione nel Registro delle Imprese entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale.

DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA

Art. 12) Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori;
- 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477, secondo e terzo comma, C.C. del sindaco unico o dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- 6) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
- 7) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, C.C.;
- 8) le decisioni relative al cambio di indirizzo della sede anche nello stesso Comune.

Decisioni in forma assembleare

Art. 13) Le decisioni in ordine alle materie di cui ai punti 4), 5), 6), 7) del precedente art. 12) dovranno essere assunte con deliberazione assembleare, così come in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Decisioni in forma non assembleare

Art. 14) Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C..

Convocazione dell'assemblea

Art. 15) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza, nella quale valgono le stesse maggioranze previste per la prima convocazione.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, all'organo di controllo od al revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati; si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):

- a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

Assemblea totalitaria

Art. 16) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita ricorrendo le condizioni di legge.

Diritto di intervento all'assemblea

Art. 17) Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti come soci nel Registro delle Imprese alla data in cui è presa la deliberazione, ovvero coloro che dimostrino tale qualità con atto avente data certa anteriore e con l'avvenuto deposito dello stesso per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Rappresentanza

Art. 18) I soci possono farsi rappresentare in assemblea da chiunque.

Presidenza

Art. 19) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri congiunti o disgiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Svolgimento - Verbale dell'Assemblea

Art. 20) L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sotto-scritto dal presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente ovvero ricevuto da un Notaio nei casi previsti dalla legge.

Quorum

Art. 21) Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, lo scioglimento anticipato della società e la nomina e la revoca dei liquidatori devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Tutte le altre deliberazioni anche in forma non assembleare sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

AUMENTO DEL CAPITALE

Art. 22) L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter C.C..

La deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto di

opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata.

Ogni comunicazione ai soci conseguente alle deliberazioni di cui sopra dovrà essere effettuata a cura degli amministratori a mezzo raccomandata A.R..

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

Art. 23) La relazione degli amministratori e le osservazioni del sindaco unico o del collegio sindacale o del revisore, se nominati, devono essere depositate presso la sede sociale anteriormente all'assemblea ed esaurientemente illustrate nella stessa.

In ogni caso gli amministratori, nel corso dell'assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa.

AMMINISTRAZIONE

Art. 24) L'amministrazione della società è affidata ad uno o più amministratori, sino ad un massimo di cinque, nominati dai soci con decisione assunta ai sensi del precedente articolo 12).

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina od anche a tempo indeterminato.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili; gli amministratori possono non essere soci.

Art. 25) Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:

- a) se gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione;
- b) se l'amministrazione è invece affidata a ciascun amministratore disgiuntamente ovvero congiuntamente con uno o più degli altri amministratori, anche nominativamente indicati.

Consiglio di amministrazione

Art. 26) Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvedano i soci.

Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

In caso di richiesta di un amministratore il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e dell'organo di controllo o del revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i componenti dell'organo di controllo o il revisore, se nominati.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal pre-

sidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, inviare e ricevere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova colui che presiede l'adunanza e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 27) Le decisioni del consiglio di amministrazione potranno essere anche assunte sulla base:

a) di un unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun amministratore con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";

b) di una pluralità di documenti, tutti di identico contenuto (da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione) che saranno inviati dal proponente a tutti gli amministratori, ai sindaci od al revisore, se nominati; ciascun amministratore daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a quindici giorni.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione della maggioranza degli amministratori.

La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni di cui sopra devono essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C..

Sostituzione degli Amministratori

Art. 28) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni per la nomina dei nuovi amministratori. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci.

I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

POTERI DI GESTIONE

Art. 29) All'amministratore unico o al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della

società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori, eventualmente attribuendo loro il titolo di "amministratore delegato" ai fini della rappresentanza generale della società.

Art. 30) Quando l'amministrazione è affidata a più persone che non costituiscono consiglio i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta ed altri in via congiunta.

Quando l'amministrazione è affidata disgiuntamente a più persone ciascun amministratore ha diritto di opporsi all'esecuzione da parte di altri amministratori di atti di gestione, prima che siano compiuti.

In tal caso la decisione è rimessa alla maggioranza degli amministratori.

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Art. 31) L'amministratore unico o gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

Quando gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al presidente ed agli amministratori delegati, se nominati.

In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono il consiglio di amministrazione, a ciascuno degli amministratori così nominati spetta la rappresentanza generale della società; l'esercizio di tale potere in via disgiuntiva o congiuntiva è determinato in capo ai singoli amministratori dalla deliberazione di nomina allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in tale sede i poteri di amministrazione.

In caso di omessa determinazione, l'esercizio del potere di rappresentanza si intende disgiuntivo.

Gli amministratori possono nominare institori o procuratori per singoli e determinati atti o categorie di atti.

COMPENSI

Art. 32) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio. Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori possono essere determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti. Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi all'estinzione del mandato.

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Art. 33) L'organo di controllo della società è costituito da un Collegio Sindacale o da un sindaco unico.

Anche nei casi di non obbligatorietà per legge di un organo di controllo, la scelta tra Collegio Sindacale o Sindaco Unico è operata per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente da decisione

dei soci. Si applica l'art. 2477, commi da 2 a 6, C.C.

In ogni caso, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2397 a 2409 C.C. e la normativa vigente in materia di organi di controllo. Le riunioni dell'organo di controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo.

Art. 34) La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, che deve essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Con decisione dei soci, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. Per la revisione legale dei conti si applicano le disposizioni previste in tema di società per azioni e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e relative disposizioni di attuazione.

BILANCIO E UTILI

Art. 35) Gli esercizi sociali hanno durata annuale e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'amministratore unico ovvero gli amministratori procedono alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro il termine di 180 (centoottanta) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio stesso nel rispetto di quanto stabilito dalla legge.

Art. 36) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi di legge, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

Art. 37) La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 C.C., anche senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 38) Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad uno o più liquidatori, nominati dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto ai quali compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione.

F.to Daniela D'Angela

Barbara Polistena

Paolo Fenoaltea Notaio